



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 27 DEL 30-05-23

C O P I A

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2023 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:30, nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all'appello risultano:

PERUCCHETTI CARLO	Presente	MOTTOLA PASQUALE	Presente
COISSON EVA	Presente	GIANGRANDI ANNA	Presente
BERTANI SAMUELE	Presente	MANCIN FRANCESCA	Presente
BERTOZZI NEALDA	Assente	IOTTI ALBERTO	Presente
FERRI FABRIZIO	Presente	FERRARI SILVIA	Presente
MORINI GIUSEPPINA	Presente	ORLANDINI MARCO	Presente
CERRETO ANTONIA	Presente	MALVICA GIOELE	Presente
BELLEI MASSIMO	Presente	ZAMBONINI STEFANO	Presente
CASTELLARI MONICA	Presente		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PERUCCHETTI CARLO in qualità di SINDACO
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Signor Pelosi Anna Maria che redige il presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori:

MORINI GIUSEPPINA
CASTELLARI MONICA
MALVICA GIOELE

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni:

MENOZZI DANIELE	A
TANZI VIVIANA	A

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis...: i consiglieri presenti sono n.16, assente n.1 (cons. Bertozzi Nealda).

PREMESSO che il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha istituito con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art.1 della sopracitata L. n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; in particolare:

- il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/99, n. 158 (cosiddetto "metodo normalizzato"), tenuto conto delle specificità territoriali, sociali ed economiche e della tipologia del rifiuto prodotto;
- con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche);

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 31/07/2014 e successivamente modificato;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio stabilito dalla Comunità Europea del "chi inquina paga";
- con la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019, è stato definito il nuovo "Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti (MTR) che ha stabilito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- con la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3/08/2021 è stata definita la nuova metodologia riguardante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), che prevede una durata dal 2022 al 2025;
- per favorire la creazione di uno strumento dinamico che rispecchi al meglio gli equilibri gestionali, viene previsto un aggiornamento a cadenza biennale, al fine di assicurare la possibilità per l'Ente territorialmente competente (ETC) di effettuare una revisione infra periodo qualora si verificano circostanze tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano per gli anni 2024 e 2025;
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che *"il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente"*;

ATTESTATO che:

- il Piano economico-finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 del Comune di Sant'Ilario d'Enza deve essere redatto da IREN

Ambiente S.p.A. (che svolge le funzioni di “gestore”), e completato dal Comune, seguendo i criteri dettati dal MTR-2;

- per la redazione del PEF occorre osservare quanto stabilito nel nuovo MTR-2 deliberato da ARERA;
- nel territorio in cui opera il Comune di Sant’Ilario d’Enza è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito dalla Legge 14/09/2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 45 del 17/05/2022 ATERSIR ha approvato, secondo i contenuti previsti nel MTR-2, i Piani economico – finanziari (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione IREN Ambiente S.p.A., fra cui il PEF del Comune di Sant’Ilario d’Enza;
- con deliberazione del Consiglio d’ambito n. 28 del 13/4/2023 (Consiglio Locale del 12/4/2023 n. CLRE/2023/1) ATERSIR ha modificato i PEF relativi all’anno 2023 dei Comuni di Albinea, Baiso, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, Fabbrico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Vezzano sul Crostolo;
- per gli altri Comuni ricadenti nel territorio del bacino del Gestore Iren Ambiente S.p.A. – fra cui il Comune di Sant’Ilario d’Enza – sono stati confermati i PEF 2022/2025 – annualità 2023 già approvati con deliberazione del Consiglio d’ambito n. 2022/45 del 17/5/2022;

ACCERTATO che:

- il totale dei costi ammessi nel Piano economico - finanziario 2023 relativo al Comune di Sant’Ilario d’Enza – rigo “ ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)” ammonta a **Euro 2.236.194,74**;
- l’importo delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti (cosiddette “attività extraperimetro”) – rigo “Attività esterne Ciclo integrato RU” ammonta a **Euro 27.620,80**;

RITENUTO NECESSARIO prendere atto della conferma da parte di ATERSIR del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 – annualità 2023 relativo al Comune di Sant’Ilario d’Enza (Allegato A), come approvato con la sopracitata deliberazione del Consiglio d’ambito n. 28/2023;

DATO ATTO che il quadro economico per la determinazione della TARI 2023 per il Comune di Sant’Ilario d’Enza determina un montante complessivo su cui sarà determinata l’articolazione tariffaria della TARI 2023 pari ad **Euro 2.221.718,64** (Allegato B); tale importo è stato calcolato nel seguente modo:

(+) Totale costi ammessi nel PEF 2023	Euro	2.236.194,74
(+) Attività extraperimetro (servizi DDD)	Euro	27.620,80
(+) Sconti da regolamento	Euro	42.478,62
(+) Sconti sociali a carico bilancio comune	Euro	29.000,00
(-) TARI 2023 immobili comunali	Euro	14.358,12
(-) Detraz. Comma 1.4: Contributo MIUR per TARI scuole	Euro	8.800,28
(-) Detraz. Comma 1.4: Contributo linea LFB1	Euro	35.747,00
(-) Detraz. Comma 1.4: Quote avanzo vincolato TARI	Euro	25.670,12
(-) Finanziam. sconti sociali con bilancio comune	Euro	29.000,00

CONSIDERATO che il metodo tariffario MTR-2 prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;

RICORDATO che ai sensi del D.P.R. n. 158/99:

- la tariffa deve essere costituita da una parte fissa, riferita alle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti per le opere, ammortamenti), e da una parte variabile, commisurata al servizio fornito (quantità dei rifiuti conferiti ed entità dei costi di gestione) – art.3 D.P.R. n. 158/99;
- la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica – art.4 D.P.R. n. 158/99;
- per la tariffa delle utenze domestiche (art.5 D.P.R. n. 158/99):
 - la parte fissa è calcolata sulla base dei metri quadri occupati utilizzando il coefficiente di adattamento K_a , secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;
 - la parte variabile (espressa in €/utenza) è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza (calcolata anche con sistemi presuntivi) utilizzando il coefficiente proporzionale K_b , secondo quanto specificato nel punto 4.2 dell'allegato 1 allo stesso decreto;
- per la tariffa delle utenze non domestiche (art.6 D.P.R. n. 158/99) la parte fissa è attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei metri quadri occupati dall'attività utilizzando il coefficiente di produzione K_c (secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99) mentre la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per metro quadro utilizzando il coefficiente di produzione K_d , nel rispetto di quanto previsto nel punto 4.4 dell'allegato 1 allo stesso decreto;

DATO ATTO che la legislazione vigente consente di allontanarsi da una rigida applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999, in quanto:

- l'art. 5 del D.L. 31/08/2013, n. 102/2013, convertito in Legge 31/08/2013, n. 124, in materia di TARES prevede sistemi di commisurazione tariffaria che tengano conto di vari criteri, nel rispetto del principio "chi inquina paga";
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel documento "Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili" del 7 agosto 2013 rileva che il Comune, in materia di TARES, ha la possibilità di *"intervenire sulla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti... in altre parole, la norma consente ai Comuni di determinare le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti e, pertanto, permette di individuare anche categorie diverse da quelle rispetto alle quali sono individuati i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui alle tabelle dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158 del 1999..."*;
- il Consiglio di Stato, con pronuncia della sezione VI n. 6208 del 4/12/2012, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di TARI conferma quanto riportato ai punti precedenti, disponendo ai commi 651 e 652 della L. n. 147/2013, l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/99, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

CONSIDERATO pertanto, per quanto sopra esposto, di confermare per il tributo TARI la classificazione già adottata nei passati periodi imposta (in vigore anche dei precedenti prelievi in materia di rifiuti, TIA e TARES), cioè sei categorie di utenza domestica per classe di numerosità dei componenti e ventidue categorie di utenza non domestica per omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, approvare l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2023, secondo i criteri sopra esposti; le misure di tariffa TARI sono riportate negli allegati C e D, rispettivamente riferiti alle utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che le tariffe così approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2023 e con la loro applicazione viene raggiunta la copertura del 100% del servizio;

DATO ATTO che sulle tariffe verrà applicato il tributo per la tutela dell'ambiente relativo al 2023 nella misura del 5%, come approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 310 del 16/12/2022;

VISTI:

- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25/02/2022, n.15, e da ultimo modificato dall'art. 43, comma 11, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (“D.L. Aiuti”), con il quale si stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, e che – nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento – il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESA VISIONE:

- dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- dell'art.151, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione;
- del decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, con il quale si prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 31 marzo 2023;
- dell'art.1, comma 775, della Legge 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), con il quale si prevede l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;
- del decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023, con il quale si prevede l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 31 maggio 2023;

PRESO ATTO che l'art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la*

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...";

RICONOSCIUTA a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto, come stabilito dall'art.1, comma 683, della L. n. 147/2013 (per quanto concerne le tariffe TARI);

VISTI i pareri richiesti a norma dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, ed espressi da:

- il Responsabile del ° Settore "Patrimonio, politiche ambientali e agricole, energia e rifiuti", favorevole in ordine alla regolarità tecnica, limitatamente alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il Responsabile del 2° Settore "Programmazione e gestione risorse", favorevole in ordine alla regolarità tecnica, limitatamente alla definizione delle tariffe TARI;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile;

ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di consentire il rispetto dei termini per gli adempimenti successivi, in particolare per le comunicazioni ad ATERSIR e ad Arera;

CON VOTI: favorevoli n.11, contrari n. 5 (Cons. Iotti, Orlandini, Ferrari, Malvica e Zambonini), astenuti n. /;

D E L I B E R A

per tutto quanto esposto in premessa

1. di prendere atto, in base alle disposizioni del MTR-2, della conferma da parte di ATERSIR (avvenuta con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 28 del 13/4/2023) del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 – annualità 2023, relativo al Comune di Sant'Ilario d'Enza (Allegato A), come già approvato con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 2022/45 del 17/5/2022
2. di confermare, a fini dell'articolazione tariffaria della TARI, la classificazione già adottata nei passati periodi imposta, cioè sei categorie di utenza domestica per classe di numerosità dei componenti e ventidue categorie di utenza non domestica per omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
3. di approvare l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2023, secondo i criteri meglio dettagliati in premessa; le misure delle tariffe TARI sono riportate negli allegati C e D, riferiti rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche;
4. di dare atto che:
 - le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
 - con la loro applicazione viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio rifiuti;
 - sulle tariffe verrà applicato il tributo per la tutela dell'ambiente relativo al 2023 nella misura del 5%, come approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 310 del 16/12/2022;
5. di trasmettere entro i termini e con le modalità di legge la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, al fine della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;

6. di comunicare ad ATERSIR la presente deliberazione ai fini degli adempimenti di competenza;
7. **di dichiarare**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la seguente votazione: favorevoli n.11, contrari n. 5 (Cons. Iotti, Orlandini, Ferrari, Malvica e Zambonini), astenuti n. /, **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 29 DEL 22-05-2023
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COST' COME RISCritto DALL'ART.3,
COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012.**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2023 ED
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO
DI IMPOSTA 2023**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
F.to **DAVOLI FAUSTO**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
F.to **Strozzi Claudia**

PARERE: Favorevole in ordine alla Z-REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
F.to **DAVOLI FAUSTO**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

SINDACO
F.to PERUCCHETTI CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pelosi Anna Maria

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
Sant'Ilario d'Enza, li 21-06-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pelosi Anna Maria

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è affissa all'albo pretorio on line del Comune di Sant'Ilario d'Enza per la PUBBLICAZIONE
DAL 21-06-2023 AL 06-07-2023
ed è divenuta **ESECUTIVA** il 01-07-2023 ai sensi dell'art. 134
- 3° c. del D. Lgs. n°267/00.

Sant'Ilario d'Enza, li 07-07-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pelosi Anna Maria

Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sant'Ilario d'Enza, li

Il Segretario Comunale
Pelosi Anna Maria